

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 13/05/2025

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto. Il contratto è stato sottoscritto in data 31 marzo 2020, per un importo pari ad € 33.960,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 283,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 luglio 2024, in corrispondenza della rata n. 49.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 479,48, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene che, in base alle previsioni contrattuali, nulla sia dovuto alla parte ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. La pretesa del ricorrente riguarda le seguenti voci commissionali: commissione di distribuzione; commissione intermediario. La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies,

comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

II. Ciò chiarito, nel caso di specie la commissione di distribuzione presenta natura *upfront*. Il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

All'esito dell'applicazione del criterio ora indicato, l'importo da restituire è pari ad € 327,38.

III. La commissione in favore dell'intermediario deve considerarsi *recurring*. Per il relativo rimborso si applica il criterio contrattuale, data l'esistenza di un piano di ammortamento ritualmente sottoscritto dal ricorrente. A tale riguardo l'intermediario ha effettuato, in sede di conteggio estintivo, il rimborso per l'importo corrispondente (€ 890,27) e, pertanto, nulla è ulteriormente dovuto al ricorrente.

IV. È assorbita ogni altra domanda.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 327,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO